

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2970

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **STERPA, BOZZI**

Presentata il 16 novembre 1981

Determinazione di nuove condizioni economiche per il conferimento dei trattamenti di reversibilità agli orfani maggiorenni, ai genitori ed ai fratelli e sorelle maggiorenni dei dipendenti e dei pensionati dello Stato, in possesso degli altri requisiti richiesti per il diritto ai trattamenti stessi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, consente, nel titolo V, il trattamento di reversibilità a favore, tra gli altri soggetti, degli orfani maggiorenni, dei genitori e dei fratelli e sorelle maggiorenni del dipendente o del pensionato statale a condizione che siano:

inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessant'anni;

conviventi a carico del dipendente o del pensionato;

nullatenenti.

Il secondo comma dell'articolo 85 dello stesso testo unico stabilisce, poi, che ai fini in questione si considera nullatenente chi non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare superiore a lire 960 mila annue.

A causa del grave fenomeno inflattivo in atto da vari anni, tale limite di reddito ha perduto gran parte del suo originario valore a scapito, ovviamente, delle ragioni sociali e umane che sono alla base dei trattamenti di reversibilità. Da qui la necessità di stabilire più aggiornate condizioni economiche per il diritto a siffatti trattamenti, tenuto anche conto che in materia di pensioni di guerra un aggior-

namento vi è già stato. Infatti, il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, all'articolo 70 - riguardante le condizioni economiche per il conferimento delle pensioni di guerra indirette, tra gli altri destinatari, ai figli maggiorenni, ai genitori ed ai collaterali maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro - ha fissato il seguente limite di reddito: il possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a lire 2.400.000. Limite, questo, che è stato portato a lire 3.520.000 per l'anno 1980, in virtù del secondo comma del citato articolo 70 che ha dato al Ministro del tesoro la possibilità di variare, con proprio decreto, il limite di reddito

prefissato in relazione alle modificazioni eventualmente intervenute in materia di imposizione sul reddito delle persone fisiche.

Poiché non v'è dubbio che a fondamento dei trattamenti pensionistici di reversibilità o indiretti a carico dello Stato ci sono, presumibilmente, le stesse ragioni di natura sociale e umana a cui si è accennato, sembra giusto estendere il più favorevole limite di reddito previsto per le pensioni di guerra indirette ai trattamenti di reversibilità propri delle pensioni ordinarie dello Stato, insieme con la possibilità di aggiornamento del limite di reddito stesso da parte del Ministro del tesoro.

Il presente provvedimento è, appunto, diretto a tale scopo, prevedendo per le pensioni di reversibilità ordinarie quello che è l'attuale limite di reddito per la concessione delle pensioni di guerra indirette.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dai seguenti:

« Agli stessi fini si considera nullatenente chi sia in possesso, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a lire 3.520.000.

Il Ministro del tesoro può, con proprio decreto, variare il limite di reddito di cui al precedente comma in relazione alle modificazioni che dovessero intervenire in materia di imposizione sul reddito delle persone fisiche ».

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario in corso si provvede con gli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.